

D) Si chiede conferma che, in relazione alla cauzione provvisoria e la relativa dichiarazione di impegno, non sia necessario procedere con l'autentica notarile in quanto è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. Pertanto, trattasi di un refuso quanto previsto all'art. 10 (pag. 15) del disciplinare ove si riporta "In entrambi i casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

R) A chiarimento:

- si conferma che sussiste un refuso perché, per mero errore di formattazione, il capoverso citato che inizia con " In entrambi i casi la conformità..." si riferiva ai commi 1 e 2 dell'art 22 del D.Lgs 82/2005, e pertanto al rigo immediatamente precedente.

- si precisa ulteriormente che, se trattasi di documento informatico, è di per sé sottoscritto digitalmente e non è quindi necessaria autentica di notaio o pubblico ufficiale, che invece è richiesta in caso di copia informatica di documento analogico.

-infine, la garanzia fideiussoria deve essere anche corredata da una dichiarazione sostitutiva del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore (punto 7 del medesimo pgf del Disciplinare). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore.